SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 APRILE 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio » **(786)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 311, 313, 314
RICCI, *relatore alla Commissione* . . .312, 314

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

P A T R I N I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio » (786)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 25 e 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla disciplina dei canoni e sopracanoni dovuti dai rivenditori di generi di monopolio ».

Comunico che è pervenuto il parere favorevole della 5ª Commissione.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

R I C C I , *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge al nostro esame fu presentato nella passata legislatura dall'allora Ministro delle finanze onorevole Preti ma, per l'anticipato scioglimento delle Camere, non potè essere esaminato. Con il provvedimento si propone di modificare le aliquote dei canoni che le rivendite di generi di monopolio versano all'Amministrazione finanziaria sulla parte eccedente le lire 500 mila di reddito; la nuova tabella dei canoni, riportata nella relazione che accompagna il provvedimento, è frutto di un accordo raggiunto nel 1969 tra la Federazione italiana dei tabaccai e l'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Con la nuova disciplina si mira a ridurre l'onere del canone dovuto all'Amministrazione finanziaria in una misura che va da un minimo di 11 mila lire all'anno ad un mas-

simo di 28 mila lire all'anno. Tale riduzione rappresenta il beneficio che verrebbe riconosciuto alle rivendite di generi di monopolio in relazione all'introduzione delle nuove classi sulle quali i canoni sono determinati. Nella relazione si asserisce che, a seguito dell'entrata in vigore dei nuovi canoni, l'Amministrazione finanziaria avrebbe un minore introito di 800 milioni annui. Sono peraltro trascorsi tre anni dalla presentazione del provvedimento, e questo significa che l'Amministrazione finanziaria ha introitato di fatto una cifra di oltre due miliardi che si voleva, invece, concedere a titolo di riduzione dei canoni ai concessionari delle rivendite di generi di monopolio. Questa è la prima osservazione di cui dobbiamo tenere conto per quello che dirò in seguito.

La seconda osservazione è che nel modificare la tabella, cioè le classi di reddito e le relative aliquote percentuali, sono state introdotte due nuove classi di reddito, una da 6 a 10 milioni e l'altra di oltre 10 milioni, classi che nella precedente normativa non esistevano. Anche sull'introduzione di queste due classi mi riservo di tornare a parlare.

Voglio, infine, rilevare che, a seguito delle direttive della Comunità economica europea, a partire dal 31 dicembre 1975 deve essere introdotta in tutta l'area comunitaria la liberalizzazione della lavorazione del tabacco e della commercializzazione dei generi attualmente definiti di monopolio.

Le suddette tre considerazioni mi inducono a fare alcune proposte in ordine al provvedimento. Una prima proposta riguarda la opportunità di eliminare la prima classe di redditi, cioè quella che va da lire 700 mila a lire 1 milione, dal momento che i proventi delle rivendite debbono considerarsi un vero e proprio reddito di lavoro.

L'uniformità del trattamento dei cittadini è un problema che mi è stato sempre particolarmente a cuore e, se è vero che il Governo è governo di tutto il Paese e non di particolari categorie, i criteri di fondo devono essere rispettati per tutti man mano che i provvedimenti vengono all'esame. Ora, se in sede di tributaria è stato riconosciuto come legittimo che i redditi fino a 960 mila lire annue siano esenti da imposte, non vedo per quale motivo bisogna sottoporre ad un doppio canone, in alcuni casi ad un triplo canone, anche i redditi di rivendite con introiti inferiori a 960 mila lire, compresi nella classe da 700 mila lire a 1 milione. Sarei, dunque, del parere di proporre l'abolizione di questa classe di redditi per i motivi che ho rapidamente indicato.

In questa maniera si raggiunge il risultato di porre i redditi delle rivendite sullo stesso piano del reddito da lavoro e non si potrà contestare che, in effetti, di reddito da lavoro si tratta. È vero anche che le rivendite integrano i propri redditi con la vendita di altre merci, ma direi che si tratta più che di regola dell'eccezione. D'altra parte dovremmo mirare a favorire, tenuto conto della modesta entità della riduzione del canone (ho già detto che va da un minimo di 11.000 lire, con le nuove tariffe, ad un massimo di 28.000 lire l'anno), le rivendite più modeste, rispetto a quelle di maggiore entità. Per di più credo che in tal modo non si danneggerebbe l'Amministrazione finanziaria, tenuto conto, come ho già avuto occasione di ricordare, che nell'accordo del 1969 era prevista una graduale riduzione annuale delle tabelle fino al 1975, e che l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto introitare 800 milioni l'anno in meno che invece ha continuato a riscuotere. Quindi, in un quadro di compensazione, la situazione è nettamente più favorevole al Governo che alle rivendite di generi di monopolio.

Intendo, inoltre, proporre la limitazione dell'obbligo della corresponsione del canone al 31 dicembre 1975, cioè far risultare espressamente in questo disegno di legge che si tien conto delle direttive della CEE, rispettando così le norme comunitarie che proprio in questi giorni sono state più volte ricordate da parte dell'opinione pubblica, della stampa e del Parlamento, come quelle che nella legislazione italiana vengono costantemente omesse o ignorate. Invero ci si ricorda di tali norme, ma all'ultimo minuto, come è avvenuto nell'ultimo Consiglio

dei ministri, quando ci si è accorti che stavano scadendo i termini più volte prorogati per la determinazione delle somme occorrenti e dei criteri da seguire per la ristrutturazione del settore agricolo. Si potrebbe, pertanto, introdurre un emendamento col quale fare presente che la normativa ha vigore fino al 31 dicembre 1975 in quanto, a far tempo dal 1° gennaio 1976, i canoni dovranno essere sostituiti da un particolare tipo d'imposta che in questo momento non sono in grado nè di definire, nè di ipotizzare, ma che comunque è già indicata in qualche misura nella normativa della CEE.

Poichè nelle mie relazioni sono abituato ad essere leale e quindi a non nascondere niente, debbo comunicare che mi è stato suggerito di proporre la eliminazione delle due nuove classi di reddito, cioè quella da sei milioni a dieci e quella oltre i dieci milioni. A tal proposito mi è stata fornita anche una documentazione dalla quale sembra rilevarsi che rivendite con redditi superiori a questi — di cui si propone l'eliminazione — sono soltanto quelle dislocate nelle grandi stazioni ferroviarie. Queste, pur avendo un reddito lordo maggiore, purtuttavia pagano anche canoni maggiori, oltre un canone aggiuntivo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Mi è stato documentato che una rivendita con reddito di dieci milioni finisce con l'avere delle spese tali da rendere modestissimo il reddito netto finale. Devo dire però che questa documentazione, che è stata anche oggetto di polemiche e di comunicati stampa, non mi ha totalmente convinto, per cui non mi sento, in questo momento, di poter proporre la soppressione di queste due categorie, anche perchè all'interno delle stazioni ferroviarie si possono vendere in quantità maggiore anche giornali, cartoline, eccetera, pur nell'ambito di una gamma merceologica inferiore a quella che si può riscontrare in una qualsiasi rivendita al centro della città. Dicevo, dunque, che non mi sono sufficientemente convinto della bontà di tale richiesta per cui, se da parte di qualche collega dovesse venire un contributo in questo senso, mi riservo di rivedere il mio pensiero.

Concludo, quindi, signor Presidente, proponendo l'approvazione del disegno di legge con questi due correttivi: eliminazione della prima classe di reddito, richiamando le esenzioni che sono state date ai redditi da lavoro; fissazione del termine per la riscossione di questi canoni al 31 dicembre 1975, in relazione alla normativa CEE che regola la materia.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Ricci per l'esauriente relazione e lo prego al tempo stesso di far pervenire alla Presidenza gli emendamenti preannunciati in quanto, avendo essi un riflesso finanziario, devono essere sottoposti al parere della Commissione bilancio.

Prima di dichiarare aperta la discussione generale sul provvedimento, comunico che sono stati presentati alcuni emendamenti a firma dei senatori Bacchi e Pazienza e del senatore De Luca, di identico contenuto. Ne do lettura:

All'articolo 1, *sostituire le parole*: « lire 700 mila » *con le altre*: « lire 1.000.000 »; *sopprimere le parole*: « da lire 700.001 a lire 1.000.000, il 16 per cento »; *sostituire le parole*: « da lire 3.000.001 a lire 6.000.000 » *con le altre*: « oltre lire 6.000.000 »; *sopprimere le parole*: « da lire 6.000.001 a lire 10.000.000, il 27 per cento » *e* « oltre lire 10.000.000, il 30 per cento ».

All'articolo 2, *sostituire le parole*: « lire 700 mila » *con le altre*: « lire 1 milione ».

Il senatore Zugno ha inoltre proposto il seguente articolo aggiuntivo 2-*bis*:

« Il canone e i sopracanoni saranno aboliti dal 1° gennaio 1976.

A decorrere dalla data di cui al precedente comma la licenza di vendita dei tabacchi sarà sottoposta ad una tassa di concessione governativa pari a:

lire 5.000 per le rivendite fino a lire 1.000.000 di reddito;

lire 10.000 per le rivendite fino a lire 2.000.000 di reddito;

lire 30.000 per le rivendite fino a lire 5.000.000 di reddito;

lire 100.000 per le rivendite con un reddito superiore a lire 5 milioni ».

Un emendamento di analogo contenuto è stato presentato dai senatori Bacchi e Pazienza. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 2, *inserire il seguente*:

Art. 2-*bis*.

Il canone ed i sopracanoni sono aboliti a far data dal 1° gennaio 1976.

In pari data è istituita una imposta di concessione governativa per la licenza di vendita dei tabacchi, pari a lire 1.000 per le rivendite fino a lire 1.000.000 di reddito annuo ed a lire 20.000 per le rivendite di reddito superire ad 1.000.000 di lire.

Tale imposta è raddoppiata nei casi in cui la legislazione in vigore prima del 1° gennaio 1976 prevedeva l'applicazione di un sopracanone.

L'ultimo emendamento proposto dai senatori Bacchi e Pazienza tende a sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« La presente legge entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si applica a partire dall'intero ammontare dei canoni dovuti nell'esercizio 1973 per i redditi conseguiti nell'esercizio 1972 ».

Infine, il relatore, senatore Ricci, ha proposto di aggiungere, in fine all'articolo 3, le parole: « e sarà operante sino al 31 dicembre 1975 ».

Taluni di questi emendamenti, comportando una variazione finanziaria, dovranno essere sottoposti al parere della Commissione bilancio.

R I C C I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ritengo opportuno presentare altri emendamenti dato che quanto da me enunciato è recepito in alcune delle proposte testè da lei lette.

P R E S I D E N T E . Si intende dunque che il relatore aderisce agli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Belotti, dal canto suo, mi prega di far presente alla Commissione che si riserva di esprimere l'avviso del Governo sulle proposte di emendamento nella prossima seduta.

Comunque, poichè siamo anche impegnati in Assemblea, sospendo per ora la seduta.

(*La seduta è sospesa alle ore 10,35, e viene ripresa alle ore 12,30*).

P R E S I D E N T E . Se non vi sono obiezioni, in accoglimento delle proposte dell'onorevole Sottosegretario, il seguito della discussione del disegno di legge n. 786 è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO